



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

## Edizione di lunedì 28 Giugno 2021

### EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: i temi della 48esima puntata](#)

di Sergio Pellegrino

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scissione asimmetrica e valutazioni anti-abuso](#)

di Fabio Landuzzi

### CRISI D'IMPRESA

[La natura ibrida della transazione fiscale](#)

di Luigi Ferrajoli

### CRISI D'IMPRESA

[Concorso tra creditori ipotecari e spese di prededuzione nel fallimento](#)

di Francesca Dal Porto

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[L'esterovestizione può avere anche rilevanza penale](#)

di Marco Bargagli

### PODCASTING

[Piano editoriale podcast: da dove partire](#)

di Ester Memeo - Podcast Producer

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: i temi della 48esima puntata***

di Sergio Pellegrino



Quest'oggi, alle ore 9, il **48esimo appuntamento** con *Euroconference In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **1 circolare, 1 risoluzione e 28 risposte ad istanze di interpello**.

La **circolare** è la [\*\*n. 7/E del 25 giugno\*\*](#), di oltre 500 pagine (!), che raccoglie le indicazioni di prassi emanate in relazione agli **oneri deducibili e detraibili dall'Irpef** e ai **crediti d'imposta per le dichiarazione del periodo 2020**.

Il documento, alla cui stesura ha contribuito la **Consulta nazionale dei CAF**, contiene per la prima volta riferimento all'applicazione del **superbonus**, chiaramente però in relazione alla normativa applicabile al 31 dicembre 2020 (e quindi al netto delle rilevanti modifiche intervenute nel corso del 2021).

Fra le risposte ad istanza di interpello che esamineremo la [\*\*n. 423 del 22 giugno\*\*](#) proprio in materia di **superbonus**: il proprietario di due unità immobiliari autonome fra loro, intende demolirle, ricostruendo un unico edificio composto delle due unità immobiliari, uno al piano terra e l'altro al primo piano, realizzando anche un incremento volumetrico.

Passeremo poi alla [\*\*risposta n. 426\*\*](#), sempre del **22 giugno**, relativamente alla possibilità di beneficiare della **remissione in bonis** per l'**omessa comunicazione dell'opzione per l'adesione al regime del consolidato nazionale**.

Quindi la [\*\*risposta n. 433 del 23 giugno\*\*](#), che affronta il tema della **tempistica dell'inizio delle procedure autorizzatorie e del rilascio del permesso di costruire** per un **intervento di**

**demolizione e ricostruzione** per il quale l'impresa vorrebbe far fruire gli acquirenti del **sismabonus acquisti**: va sottolineato come in questo caso **le conclusioni dell'Agenzia in questo caso non convincono**.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo l'[ordinanza 17631 del 21 giugno](#): il tema è quello della **decadenza dall'agevolazione prima casa** nel caso di **scioglimento di una donazione relativa ad altro immobile che ritorna nella proprietà della contribuente**.

Nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** parlerà invece delle **società di comodo** e delle possibili **cause di disapplicazione** che potrebbero assumere rilievo a fronte dell'**emergenza Covid-19** che ha interessato l'anno **2020**.

Sarà dunque analizzata la **recentissima risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06289 del 23.06.2021**, con la quale sono state raggiunte conclusioni non condivisibili.

Nella sessione dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, esamineremo la misura della detrazione sulle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, prevista dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 16-bis del Tuir.

La parola passerà quindi a **Eugenio Florio** di **Golden Group**, che nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, tratterà il tema del **bando Isi Inail 2020**, dal punto di vista della **riduzione del rischio sui luoghi di lavoro** con la **sostituzione dei vecchi macchinari aziendali**.

**Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà (per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali) della **classificazione delle partecipazioni** nell'ambito dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.1) piuttosto che nell'attivo circolante (voce C.III), scelta che deve essere effettuata, come esplicitamente previsto dal principio contabile OIC 21, in funzione dalla **destinazione assegnata alle partecipazioni medesime**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);

2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Scissione asimmetrica e valutazioni anti-abuso**

di Fabio Landuzzi

*Special Event*

## **TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Nell'ambito delle operazioni di **scissione societaria** si qualifica come “**non proporzionale**” la scissione – che trova la propria disciplina nell'[articolo 2506-bis, comma 4, secondo periodo, cod. civ.](#) – in cui si prevede una **assegnazione delle partecipazioni ai soci in misura non proporzionale** rispetto a quella esistente in capo alla scissa, senza compensazione con **conguaglio in denaro**; in questa circostanza, nessun socio viene tuttavia escluso dalla assegnazione delle partecipazioni in tutte le società partecipanti, inclusa la società scissa.

Si usa invece indicare con l'appellativo di “**asimmetrica**” la scissione – che trova la propria disciplina civilistica nell'[articolo 2506, comma 2, secondo periodo, cod. civ.](#) – in cui, constando il **consenso unanime dei soci**, si prevede che **ad alcuni di essi non vengano assegnate le partecipazioni** in una, o più di una, delle società beneficiarie, bensì essi ricevano un **incremento delle partecipazioni detenute nella società scissa**.

“**Non proporzionalità**” e “**asimmetria**” della scissione possono naturalmente **coesistere** anche nell'ambito della stessa operazione.

Sotto il **profilo tributario**, la realizzazione di una scissione “**non proporzionale**” e/o “**asimmetrica**” può porre **interrogativi** in chiave di **disciplina anti abuso** di cui all'[articolo 10-bis L. 212/2000](#).

A questo riguardo, sono state diverse le occasioni in cui l'Amministrazione Finanziaria è stata stimolata ad esprimersi circa la **valutazione anti abuso** di simili operazioni (si vedano, per tutte, le [risposte n. 72, 97, 98 del 2020](#), e da ultimo la [n. 435 del 2021](#)).

Le valutazioni esplicitate nelle risposte sopra elencate sono state **positive**, nel senso che hanno concluso escludendo che le operazioni di scissione rappresentate nei casi di specie potesse **costituire fenomeni abusivi** in chiave fiscale, sia sotto il **profilo dell'imposizione sul reddito**, e sia sotto il diverso profilo delle **imposte indirette** (imposta di registro e Iva).

Prendendo spunto proprio dall'ultima delle risposte pubblicate in ordine di tempo – [la 435 del 2021](#) – si può osservare che trattasi di una situazione tutt'altro che infrequente nell'ambito dei **gruppi imprenditoriali multifamiliari**, e spesso *multibusiness*, in cui con il passare del tempo emergono **volontà, aspettative, vedute e anche interessi differenti** fra i diversi componenti, rendendo critica la fase del **passaggio generazionale**.

Nel caso di specie, dal documento di prassi si legge proprio di una situazione in cui 4 ceppi familiari stavano vivendo una situazione in cui si paventavano “**stalli decisionali**” e “**potenzialità giudiziarie**” fra soci, con ovvie e **negative conseguenze** sulla stessa prosecuzione del business e quindi sulla valorizzazione del patrimonio sociale.

In questo contesto, dove il fine ultimo è quello di addivenire ad un **accordo di separazione del patrimonio** fra i ceppi familiari, per fare in modo che ciascuno, con la propria parte, possa proseguire le attività a cui si sente meglio orientato, la **scissione “asimmetrica”** si presta come **strumento efficiente** per offrire una soluzione tecnica adeguata a raggiungere lo scopo con il **minore dispendio di tempo**, di risorse ed anche di oneri fiscali.

L'Amministrazione riconosce quindi, anche in questa circostanza, che la **scissione parziale** (in quanto la società scissa continua ad esistere) e “**asimmetrica**” (in quanto il ceppo familiare uscente dalla scissa è l'unico che riceve in assegnazione le **quote della società beneficiaria** di nuova costituzione, mentre si accrescono corrispondentemente le partecipazioni al capitale della scissa in capo agli altri soci superstiti) **non è operazione tale da consentire di conseguire “alcun vantaggio fiscale indebito”** in quanto si presenta come “**atto fisiologico di riorganizzazione delle attività**” che fanno capo ai diversi ceppi familiari, per consentire di addivenire alla separazione del “*destino imprenditoriale*” di un nucleo familiare rispetto agli altri.

Di rilievo, in questa **valutazione positiva dell'operazione**, sono come di rito le premesse, o forse per meglio dire le pre-condizioni, quali il fatto che:

- non vi sia previsione da parte di nessun socio della scissa e della beneficiaria di **trasferire a terzi le quote partecipative** possedute nelle società;
- non sia prevista la **destinazione a finalità estranee** o all'uso personale dei soci dei **beni sociali** della scissa e della beneficiaria;
- la beneficiaria non usufruisca di un **regime di tassazione agevolato** rispetto a quello della scissa;
- non si realizzino in capo alla beneficiaria i presupposti per [\*\*la rettifica della detrazione Iva ex articolo 19-bis2, comma 7, D.P.R. 633/1972.\*\*](#)

## CRISI D'IMPRESA

### ***La natura ibrida della transazione fiscale***

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

## LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nelle ultime settimane assistiamo ad un acceso dibattito dottrinale, teso a decriptare l'**Ordinanza n. 8054/2021** attraverso la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno ricondotto alla giurisdizione del **Tribunale fallimentare il diniego erariale alla proposta di transazione fiscale**.

Invero, di più interessante e complicata lettura appare la **riforma dell'attuale impianto normativo**, avvenuta attraverso l'entrata in vigore del **D.L. 125/2020**, che ha implementato l'istituto contemplato dalla **Legge Fallimentare** (anch'essa destinata a soccombere con la piena entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), introducendo strumenti a favore del debitore funzionali ad agevolare l'omologazione di **accordi di ristrutturazione del debito e di concordati**.

Se da un lato, infatti, l'articolo 182-bis, comma 5, L.F., come modificato dal menzionato D.L. 125/2020, consente al Giudice fallimentare di **superare la mancata adesione delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali** alle presupposte iniziative di transazione fiscale, dall'altro, il vigente quadro normativo ed ordinamentale **non chiarisce se residui l'obbligatoria partecipazione dell'Amministrazione finanziaria** (intesa *latu sensu*) allo scopo, quantomeno, di **quantificare il debito erariale** che il professionista indipendente dovrebbe garantire come legittimamente soddisfatto, pur **in assenza di un formale accordo di transazione fiscale**.

A parere di chi scrive, infatti, l'**intento del Legislatore** si mostra **chiaro** ma tremante è la mano del riformatore.

L'accesso delle imprese a **procedure concorsuali** minori è, infatti, necessità imposta dalla pandemia economica in atto ma al **Giudice fallimentare**, a cui oggi le SS.UU. vorrebbero addirittura attribuire potestà di **pronuncia sui termini della pretesa fiscale**, mancano poteri e competenze per, quantomeno, valorizzarla.

Se così è, ha senso l'interpretazione restrittiva fornita da parte della dottrina, che

ammetterebbe l'**omologazione forzata** solo nel caso di **silenzio-dissenso dell'Agenzia**, in tal modo dando come acquisite trattative e presentazioni di formali istanze funzionali alla quantificazione del **debito erariale**.

Sul punto, non appare superfluo osservare come se, da un lato, l'attestazione del professionista indipendente risulti funzionale, nell'ambito del **cram down** fiscale e previdenziale, a fissare la **percentuale di soddisfo** dei debiti erariali e previdenziali, dall'altro l'omologa del piano, ad opera del Giudice fallimentare, **non possa che avvenire attraverso la stima di cash flow** – siano essi generati da nuova finanza o da operazioni straordinarie che ne assicurino la realizzazione – ritenuti **sufficienti** alla copertura, in un dato arco temporale, della **posizione debitaria dell'impresa interessata**.

Piuttosto che la ridondante opera di rilettura di pronunce emanate dalla Suprema Corte, e ineludibilmente riferite ad un **quadro normativo ormai irrimediabilmente mutato**, ci aspettiamo che nei prossimi mesi la dottrina si soffermi su tali **vitali questioni**, anche alla luce della **mutata fisionomia dell'istituto**.

Nel nuovo assetto, infatti, la transazione fiscale si pone quale **strumento funzionale al consolidamento del debito tributario**, secondo profili che inevitabilmente trascendono il tanto proclamato *cram down*.

Ovviamente, come da più parti osservato, la sola finalità di stabilire il *quantum debeatur* sarebbe limitativa per l'istituto nonché contraria alla *ratio legis* del nuovo **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**.

Alla luce di quanto sopra, possiamo concludere che **la sola proposta di transazione fiscale**, correttamente estradatta e posta al centro del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, risulta **sufficiente** ai fini che ci occupano, a questo punto rendendo **superfluo ogni ulteriore dissertazione in termini di competenza** dell'eventuale **diniego**, che risulta relegabile a **mera questione di diritto e pertanto estraneo al perimetro di concreta operatività** delle nuove disposizioni in materia.

Un'esemplificativa dimostrazione di quanto sopra asserito è rappresentata dalla valutazione di debiti tributari relativi ad **annualità in corso**, per le quali ovviamente **non esiste neanche l'adempimento dichiarativo** ad opera della contribuente, nonché a rilievi tributari al centro di processi verbale di constatazione avanzati dalla Guardia di Finanza, per i quali, in assenza di un avviso di accertamento conferente, sussisterebbe per il contribuente il solo **obbligo contabile** di apertura del relativo fondo, in tal modo spostando la nostra analisi – ma questo meriterebbe dedicata riflessione – sulla necessità, ai fini della conclusione della transazione, di **attendere le determinazioni di un diverso Ufficio** della medesima Amministrazione.

## CRISI D'IMPRESA

# **Concorso tra creditori ipotecari e spese di prededuzione nel fallimento**

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

## **COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel momento della predisposizione di un **progetto di riparto in ambito fallimentare**, l'[articolo 111 L.F.](#) detta quello che è **l'ordine di distribuzione delle somme**, precisando che gli importi ricavati dalla liquidazione dell'attivo devono essere erogati in primo luogo per il pagamento dei **crediti prededucibili**, quindi per il pagamento dei **crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute** secondo l'ordine assegnato dalla legge, infine per il pagamento dei **creditori chirografari**, in proporzione dell'**ammontare del credito** per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Il **comma 2** dell'articolo precisa altresì che sono considerati **prededucibili** i crediti così qualificati da una **specifica disposizione di legge**, e quelli sorti in occasione o in funzione delle **procedure concorsuali**.

L'[articolo 111-bis L.F.](#) disciplina i **crediti prededucibili** disponendo che gli stessi debbano essere soggetti al **procedimento di accertamento** previsto dalla Legge Fallimentare per l'ammissione dei crediti allo stato passivo, con [esclusione](#) di quelli [non contestati](#) per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di [provvedimenti di liquidazione di compensi](#) dei soggetti nominati ai sensi dell'[articolo 25 L.F.](#).

Il **comma 2** dell'[articolo 111-bis L.F.](#) prevede che i crediti prededucibili siano [soddisfatti](#) per il capitale, le spese e gli interessi con il [ricavato](#) della [liquidazione](#) del patrimonio mobiliare e immobiliare, con [esclusione](#) però di quanto [ricavato](#) dalla [liquidazione](#) dei beni oggetto di **pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti**.

Tale ultima disposizione di fatto pone un **limite alla possibilità di distribuzione delle somme** ottenute con il realizzo di beni oggetto di garanzia reale (ipoteca e pegno): in questo caso, infatti, le somme ricavate dalla vendita del bene **non potranno seguire il normale ordine di distribuzione di cui all'[articolo 111 L.F.](#)** (che antepone a tutti i crediti le spese prededucibili) ma dovranno in primo luogo essere destinate al **creditore ipotecario o pignoratizio**, garantito

dal bene stesso.

Tale disposizione deve però essere letta anche alla luce dell'[articolo 111-ter L.F.](#) che si occupa dei **conti speciali**: l'articolo distingue tra **massa liquida attiva immobiliare**, costituita dalle **somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili** e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla **quota proporzionale di interessi attivi liquidati** sui depositi delle relative somme, e **massa liquida attiva mobiliare** costituita da tutte le altre entrate.

Il **comma 3** dell'[articolo 111-ter L.F.](#) prevede che il **curatore** debba tenere un **conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili** oggetto di **privilegio speciale** e di **ipoteca** e dei **singoli beni mobili** oggetto di pegno e privilegio speciale, **con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale**.

Quindi, nell'ambito delle **masse liquide attive mobiliare e immobiliare**, si dovrà ulteriormente tenere un **conto specifico** attinente a **ciascun bene immobile o mobile** che sia oggetto di garanzia reale.

Dalla lettura del **comma 3** dell'[articolo 111- ter L.F.](#) si desume infatti che, **anche dalle somme ottenute con il realizzo di beni oggetto di ipoteca, pegno o privilegio speciale**, è necessario dedurre le spese di procedura specifiche inerenti a tali beni ed una quota proporzionale di **quelle generali**, prima di procedere con il pagamento del creditore garantito.

È evidente come tale disposizione deroghi a quella di cui al **comma 2** dell'[articolo 111-bis L.F.](#) su riportato.

In pratica, il **curatore fallimentare** deve **distinguere tra le spese quelle specificamente afferenti a ciascun bene**, perché riconducibili alla **amministrazione e alla liquidazione dello stesso** (ad esempio, premi assicurativi, perizie di stima, spese di pubblicità sostenute per le operazioni di vendita, ecc.) e quelle di **carattere generale** da ripartire proporzionalmente sulle varie masse attive (compenso del curatore, oneri di gestione della procedura, eventuale compenso di professionisti ammessi in prededuzione, ecc.).

Il **criterio di proporzionalità** di imputazione delle spese generali alla singola massa si intende calcolato nella misura pari al **rapporto tra l'entità della singola massa attiva e il totale delle entrate realizzate dalla procedura**.

In particolare, si può concludere affermando che in sede di **ripartizione fallimentare** delle somme ricavate dalla vendita di **beni oggetto di ipoteca** (o pegno o privilegio speciale), i **creditori garantiti prevalgono sui crediti prededucibili**, a meno che questi ultimi si riferiscano ad attività volte ad **amministrare o a liquidare i beni oggetto di garanzia** e salvo il limite di un'aliquota delle **spese generali** che deve gravare comunque sui **beni assoggettati a garanzia reale**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **L'esterovestizione può avere anche rilevanza penale**

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il nostro ordinamento giuridico contiene specifiche disposizioni che consentono di **individuare correttamente la residenza fiscale delle persone fisiche e delle società**.

In particolare:

- l'[articolo 2 Tuir](#) prevede che un **soggetto passivo è residente in Italia** se, per la **maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni)**:
  - è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente;
  - ha il **domicilio nel territorio dello Stato**, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
  - ha stabilito la propria **residenza nel territorio dello Stato**, identificabile come la **dimora abituale** del soggetto ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#));
  - ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, lett. d](#)), Tuir si considerano residenti le società e le associazioni che, per la **maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato**. L'**oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo**, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base **all'attività effettivamente esercitata**;
  - ai sensi dell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#) le società, gli enti ed i **trust** sono considerati **fiscalmente residenti in Italia** quando, per la **maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni)**, hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato**.

Delineato l'**assetto normativo di riferimento**, occorre domandarci se l'**eventuale riqualificazione della residenza fiscale possa costituire anche un illecito di natura penale**.

Ai fini penali – tributari l'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), rubricato “**omessa dichiarazione**”, prevede **la reclusione da due a cinque anni** nei confronti di “chiunque” al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **non presenta, essendovi obbligato**, una delle **dichiarazioni**

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa risulta superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 50.000.

Il delitto in rassegna ha la natura di **reato istantaneo** e si consuma **decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione**.

Già in passato, con specifico riferimento ai profili penali tributari **dell'esterovestizione societaria**, si era pronunciata la **suprema Corte di cassazione**, Sezione 3 penale, con la [sentenza n. 41683/2018 depositata in data 26.09.2018](#).

In tale contesto:

- la **prova dell'esterovestizione** derivava da un preciso **quadro indiziario penalmente rilevante**, basato su numerosi **elementi raccolti nel corso del giudizio di merito**;
- ai fini penali, tuttavia, il contribuente veniva **assolto dal delitto previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione** per l'impossibilità di stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, il **superamento della soglia di punibilità** prevista dalla norma.

Più di recente la **suprema Corte di cassazione**, Sezione 3 penale, con la [sentenza n. 15314/2021 del 23.04.2021](#), ha **confermato la rilevanza penale derivante dalla riqualificazione della residenza fiscale di una persona fisica**.

In merito, gli Ermellini hanno **tracciato importanti principi di diritto** richiamando la normativa di riferimento in precedenza illustrata.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità delle sezioni civili della stessa Corte di cassazione, deve **considerarsi soggetto passivo d'imposta** il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero ed essendosi iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero (A.I.R.E.) **stabilisca in Italia**, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio inteso come la **sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali**.

Ciò posto, il giudice di merito ha dapprima considerato i **plurimi elementi documentali allegati dal ricorrente a sostegno della fissazione della sua residenza in Svizzera** (tra cui la cancellazione, sin dal 2007, dall'elenco anagrafico dei cittadini residenti in Italia e l'iscrizione a quella degli **italiani residenti all'estero**, A.I.R.E., **la residenza in un comune sito in territorio svizzero e la corresponsione delle imposte dovute in Svizzera**).

Inoltre, il contribuente aveva prospettato ulteriori **circostanze di fatto addotte a sostegno della affermazione della concentrazione in Svizzera del centro degli interessi affettivi e relazionali del ricorrente**, tra cui:

- l'aver **contratto matrimonio con una cittadina svizzera**;
- l'essere assistito, unitamente ai propri familiari, dal **servizio sanitario svizzero**;
- la **frequenza di scuole in territorio italiano** da parte dei propri figli solo per consentire

- loro lo studio della lingua inglese;
- **l'assoluta occasionalità della propria presenza in Italia** in occasione della verifica fiscale eseguita nel 2016, essendosi recati nell'abitazione dei nonni per le festività di Pasqua.

Tuttavia, tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti per ritenere che il ricorrente avesse, negli anni oggetto delle contestazioni la **residenza fiscale in Svizzera**, in considerazione della **prevalenza dei rilevanti interessi economici dello stesso in Italia e anche di ulteriori aspetti attinenti alla vita affettiva e relazionale**.

Sulla base di questi elementi i giudici di merito hanno **ritenuto che il centro principale degli affari e interessi economici del ricorrente fosse in Italia**, non rilevando la **mera cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente**: la disponibilità di **un'abitazione in un Comune italiano**, l'iscrizione a una palestra in Italia e gli altri elementi sintomatici di una vita, almeno parzialmente, **condotta in Svizzera con la famiglia**.

Quanto alla **finalità di evasione che connota il reato di cui al citato articolo 5 D.Lgs. 74/2000**, i giudici di merito, a parere della cassazione, hanno **fatto corretta applicazione del principio di diritto** secondo cui, in tema di **omessa dichiarazione**, la **prova del dolo specifico può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente** unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, **dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta**.

Sotto tale profilo, nel **confermare la condotta penalmente rilevante**, è stato correttamente osservato dalla Corte d'appello – nel ravvisare il fine di evasione – che “*gli elementi relativi alla vita familiare, personale, sociale e culturale* (del contribuente n.d.r.) sono **ripartiti tra l'Italia e la Svizzera in misura quantomeno equivalente**, sicché vi è **un unico motivo che giustifichi il trasferimento della residenza dall'Italia alla Svizzera a parità delle altre condizioni di vita: la finalità di evasione fiscale**”.

## PODCASTING

---

### **Piano editoriale podcast: da dove partire**

di Ester Memeo - Podcast Producer

Come per tutti i contenuti, anche per il *podcast* serve **preparare in anticipo un piano editoriale**. Nella fase di progettazione, di cui abbiamo già parlato negli scorsi articoli, dopo aver focalizzato obiettivi, *target* e macro argomento, arriva il momento di pensare a come strutturare le diverse puntate.

Il piano editoriale è uno strumento utile per ogni tipo di contenuto: *social*, sito web, video. Fa parte della strategia di business e **chiarisce qual è la direzione da seguire** per raggiungere la nostra meta. Nel *podcast* è la stessa cosa. Pianificare fin da subito i contenuti evita di perdere il focus strada facendo o disorientare gli ascoltatori con *topic* non coerenti con il messaggio principale.

A seconda della tipologia e finalità del *podcast*, i piani editoriali possono essere molto diversi tra loro. Oggi mi concentro sulla pianificazione dei contenuti di un **podcast per il personal branding**.

Da dove si parte? Gli elementi da considerare sono:

- obiettivi;
- *target*;
- bisogni degli utenti;
- *competitor*;
- *branded keywords*.

Quando è usato per promuovere il proprio *business*, il *podcast* diventa uno strumento di *content marketing* efficace se strutturato bene. Una volta identificati gli obiettivi del tuo progetto, sarà più semplice capire dove vuoi portare i tuoi ascoltatori. **Cosa vuoi che faccia l'utente dopo aver ascoltato una tua puntata?** In che modo lo puoi convertire? Come puoi misurarne la conversione? Come quel tipo di argomento supporta il tuo *business*?

Tenere presente il *target* è l'azione immediatamente successiva per la stesura del piano editoriale. Per due motivi: il primo per **progettare un funnel marketing** idoneo alle esigenze specifiche dei tuoi utenti, il secondo per sviluppare l'argomento in modo più fruibile possibile a seconda che i destinatari siano un pubblico specializzato o più generalista. Il *podcast* lavora molto sulla **brand awareness** ma per riuscire a conquistare il pubblico dovrai strutturare i contenuti partendo da un contesto e poi via via entrando negli approfondimenti.

A questo aspetto si lega il terzo punto: i bisogni degli utenti. Per attrarre gli ascoltatori **fornisci loro le risposte ai quesiti che si pongono**. Mettiti dalla loro parte e chiediti quali sono le informazioni che serve dare per essere esaustivo ma al tempo stesso utile. Probabilmente, se sei un libero professionista, hai già un contesto comunicativo strutturato, come un blog o un piano social. Potresti usare questo materiale per trasformarlo in puntate podcast, magari approfondendo o arricchendoli con interviste di altri specialisti.

I *competitor* non sono da dimenticare. Sapere se nel contesto *podcast* esistono altri contenuti che sviluppano il tuo stesso argomento, è bene tenerne conto. Cosa puoi proporre ai tuoi ascoltatori di diverso? In che modo puoi differenziarti mantenendo contenuti di valore?

Infine, punta sulle *branded keywords*, ovvero quelle **parole chiave che identificano il tuo core business**. Anche se i podcast sono distribuiti su piattaforme dedicate esclusivamente all'audio, la SERP di Google restituisce questi contenuti tra i risultati di ricerca. Se le *query* degli utenti sono relative a *keyword* connesse alla tua attività, sarà un ulteriore vantaggio per il tuo *personal branding*.

E tu, hai mai pensato di promuovere il tuo *business* con un *podcast*? Se sei curioso di sapere cosa potresti realizzare, scrivimelo nei commenti. Sarà un piacere parlarne.

